

L'Istituto fornisce nuove istruzioni per la fruizione del **congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto**.

Come illustrato nella [circolare INPS 12 dicembre 2019, n. 148](#), la legge di bilancio 2019 ha riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle modalità tradizionali, la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, **entro i cinque mesi successivi** allo stesso.

La gestante può esercitare la facoltà di fruire di tutto il congedo di maternità dopo il parto, se un medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La **documentazione sanitaria** deve essere acquisita dalla lavoratrice **nel corso del settimo mese di gravidanza** e deve attestare **l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta**.

La circolare contiene, inoltre, esempi esplicativi circa i riferimenti temporali **da rispettare e la durata del congedo di maternità**. Nella stessa circolare vengono forniti anche chiarimenti in merito alle attestazioni che dovranno essere prodotte dal datore di lavoro entro la fine del settimo mese di gravidanza e le istruzioni in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta.